

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

DELLA
UNIONE SINDACALE
DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI
DI
RUOLO
(U. S. P. U. R.)

(Aggiornato con le modifiche approvate all'XI Congresso Nazionale
tenuto a Genova nei giorni 1 e 2 Febbraio 2003)

Art. 1
(in riferimento all'art. 2 dello Statuto)

Nelle Università dove non esista una Sezione il Segretario Nazionale può nominare “Fiduciario” il quale ha il compito di promuovere l'attività sindacale, di riferirne al Segretario Nazionale e di convocare l'Assemblea dei Soci quando esistano i presupposti per la costituzione della Sezione.

Qualora una Università sia disposta in sedi separate, il Presidente della Sezione può nominare un “delegato” per ogni Sede in modo che venga assicurato il necessario coordinamento.

Qualora una Sezione superi i 300 iscritti, la Giunta Nazionale, sentita la Sezione interessata può provvedere alla costituzione di una nuova Sezione, curando che la suddivisione corrisponda a principi di funzionalità.

Art. 2

(in riferimento all'art. 5 dello Statuto)

Il Congresso è presieduto dal Segretario Nazionale, quando è convocato in via ordinaria e in via straordinaria solo nel caso a) del secondo comma dell'art. 5 dello Statuto; negli altri casi il Congresso provvederà ad eleggere il Presidente della seduta.

La "Commissione di verifica dei poteri" è nominata dalla Giunta Nazionale, oppure dal Congresso quando la Giunta Nazionale non vi abbia provveduto.

Art. 3

(in riferimento all'art. 9 dello Statuto)

Le quote sociali devono essere trattenute sullo stipendio e sulle pensioni e versate rispettivamente dalle Amministrazioni Universitarie e/o dalle Direzioni Provinciali del Tesoro al Tesoriere Nazionale, sul conto corrente da questi indicato. Quest'ultimo trattiene per la Segreteria Nazionale e versa il residuo trimestralmente alle Sezioni, notificando i nominativi dei soci paganti.

Art. 4

(in riferimento all'art. 13 dello Statuto)

Il Presidente e l'eventuale Fiduciario di Sezione devono:

- curare gli interessi degli iscritti nell'ambito della propria Università;
- dare attuazione a quanto viene deciso dalla Segreteria, dalla Giunta o dal Consiglio Nazionale;
- collaborare alla realizzazione delle attività nazionali;
- comunicare alla Segreteria Nazionale ogni notizia o suggerimento o richiesta che possa rivestire interesse nazionale;
- inviare regolari rapporti sulle situazioni locali che possano sfuggire all'attenzione degli organi nazionali.

Testo approvato dal Congresso Nazionale di Ancona del 5 Febbraio 1991 e aggiornato con le modifiche approvate dal Congresso Nazionale di Genova (1 e 2 Febbraio 2003).